



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



UNIVERSITÀ
DELLA CALABRIA

Convenzione per mobilità studentesca

Programma MUR "Erasmus italiano" (DM 548/2024)

L'Università della Calabria, di seguito UNICAL, con sede in Rende (CS), Via Ponte Pietro Bucci, cubo 25/B, CAP 87036, C.F. 80003950781, legalmente rappresentata dal Rettore prof. Nicola Leone,

e

l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino - C.F. 80088230018, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Geuna,

Premesso che

- Il D.M. 28/03/2024 n. 548 ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- Il D.M.16/05/2025 n.397 ha esteso a 50.000 il valore dell'ISEE per ottenere la borsa di studio;
- L'attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra atenei, stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5 *bis*, del regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;
- Le parti desiderano aderire al Programma Erasmus italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico. Il Programma è finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa;
- Il Programma Erasmus italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;
- Gli atenei stipulanti si impegnano a definire i requisiti di merito per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità al fine di selezionare studenti meritevoli e motivati ad integrare il proprio percorso formativo e a partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante;



- L'obiettivo delle parti è quello di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive istituzioni accademiche.

si conviene quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità attuative del Programma Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti beneficiari, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.

Articolo 2 - Studenti in mobilità

1. Le Università si impegnano reciprocamente a rispettare i requisiti di qualità previsti dalla carta Erasmus per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della mobilità e concordano una serie di obiettivi quantitativi di mobilità, condizioni di collaborazione e misure per garantire la qualità e l'impatto della mobilità. Gli studenti in mobilità selezionati in base alle regolamentazioni degli atenei sono tenuti a stipulare l'accordo formativo di cui al successivo art.4.
2. Il numero massimo di studenti che l'ateneo può ricevere, per singolo CdS triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, è specificato negli allegati alla presente convenzione, insieme ai Corsi di Studio interessati.
3. Gli studenti in mobilità continueranno ad essere iscritti presso la propria Università e non saranno tenuti a versare alcun ulteriore contributo per l'iscrizione presso l'ateneo ospitante. Saranno a carico degli studenti le spese personali, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.
4. Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e RC c/o terzi attivate da parte del proprio ateneo di appartenenza.
5. L'ateneo ospitante procederà alla verifica della effettiva partecipazione alle attività universitarie in ateneo degli studenti in mobilità che beneficiano della borsa di studio. Ove i riscontri così ottenuti non attestino la partecipazione dello studente in mobilità ne verrà inoltrata comunicazione all'Università di provenienza dello studente ai fini delle misure che si riterrà di assumere riguardo all'erogazione della borsa.
6. Gli studenti in mobilità sono tenuti all'osservanza dei regolamenti di entrambe le Università.



7. L'Università ospitante si farà carico di offrire agli studenti in mobilità supporto relativamente all'offerta formativa, ai servizi agli studenti, consentendo l'accesso alle risorse bibliotecarie e, ove possibile, e in accordo con l'Ente per il diritto allo studio territorialmente competente, alle mense universitarie.

Articolo 3 - Periodo di mobilità

Il periodo di mobilità previsto dal Programma di scambio avrà durata da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi, secondo quanto indicato nel *Learning agreement*, di cui al successivo art.4.

Articolo 4 – Accordo formativo (*Learning agreement*)

1. Prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti beneficiari dovranno stipulare un accordo formativo (*Learning Agreement*) che, nell'ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio.
2. L'accordo formativo (*Learning Agreement*), in particolare, dovrà individuare le attività formative da seguire presso la sede ospitante durante il periodo di mobilità. Tali accordi dovranno essere sottoscritti dalle due Università (invitante e ospitante) prima dell'inizio della mobilità. Il *Learning Agreement* dovrà prevedere il superamento di attività formative, compresa la preparazione della tesi di laurea e l'acquisizione dei relativi CFU in numero congruo rispetto alla durata della mobilità e comunque non inferiore a 6 CFU.
3. Al termine della mobilità l'Università ospitante trasmetterà all'Università di provenienza dello studente i documenti relativi alle attività formative superate e ai CFU acquisiti. L'università di provenienza si impegna a dar seguito al riconoscimento coerentemente con quanto previsto nell'accordo formativo (*Learning Agreement*).

Articolo 5 - Borsa di studio

1. L'importo della borsa di studio erogata dall'ateneo di provenienza è indicato nell'allegato A.
2. Gli studenti partecipanti al programma di mobilità sono selezionati dall'Università di appartenenza sulla base di requisiti di merito fissati dall'Università stessa. Le



borse sono assegnate secondo le modalità e i termini previste dalla normativa vigente. Possono partecipare al programma di mobilità anche gli studenti che, al termine della procedura, non risultano assegnatari della borsa, nei limiti della capacità di accoglienza espressa da ciascun ateneo.

Articolo 6 - Requisiti per l'Accesso alla Borsa di Studio

Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'Università di provenienza con dichiarazione del valore ISEE per l'anno precedente, come da indicazioni presenti nei decreti ministeriali di riferimento.

Articolo 7 - Modalità di Erogazione delle Borse di Studio

1. All'esito della procedura selettiva, ciascuna Università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio.
2. Le Università, in base ai fondi ricevuti, erogano le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande accolte.
3. Le Università possono erogare le borse integrando eventualmente con proprie risorse i fondi ministeriali ricevuti.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD" e del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula del presente protocollo d'intesa e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della



presente Convenzione, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari, i rispettivi ambiti di responsabilità, con singoli accordi attuativi.

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto della convenzione e ad operare reciprocamente nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
4. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente agli indirizzi:

- Università degli Studi della Calabria: <https://www.unical.it/privacy>
- Università degli Studi di Torino: <https://www.unito.it/privacy>

Art. 9 - Salute e sicurezza sul lavoro

Ciascuna parte si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di spettanza previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e in materia di radioprotezione (D.Lgs. 101/2020) come nel tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività oggetto della presente Convenzione, garantendo la cooperazione e il coordinamento necessari ad assicurarne piena e reciproca attuazione.

Articolo 10 - Norma Finale

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha la durata di 3 anni accademici (dal 2025/2026 al 2027/2028).



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



UNIVERSITÀ
DELLA CALABRIA

2. Il presente accordo potrà essere risolto unilateralmente da entrambe le parti con comunicazione PEC, con un preavviso di almeno sessanta giorni; in tal caso, le Università si impegnano a garantire il completamento delle attività in corso.
3. Il presente accordo può essere integrato o modificato d'intesa tra le Parti, in particolare per ciò che riguarda l'Allegato 1, mediante scambio di note tra le parti.
4. I referenti del presente accordo, ai quali trasmettere le comunicazioni, sono per UNICAL il prof. Alberto Di Renzo e per UNITO il Dott. Massimo Bruno.

Sottoscritta digitalmente.

Per l'Università della Calabria, **data della firma digitale**

Il Rettore Prof. Nicola Leone

Per l'Università di Torino, **data della firma digitale**

Il Rettore Prof. Stefano Geuna